

Norme & Tributi

Leasing

L'errore corretto è rilevante. Ci vuole l'integrativa per l'Ace —p.35

Riscossione

Il Parlamento alza la guardia sulle intestazioni fittizie —p.34



APPROVATA LA RISOLUZIONE
Numerose le indicazioni che emergono dalla risoluzione approvata dalla commissione Finanze del Senato sull'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2024-2026 del Mef

Report + Energia

L'HUB INFORMATIVO DI RIFERIMENTO SUL MERCATO ENERGIA

reportplusenergia.com

La fiscalità delle donazioni informali

Le aliquote "formali"

La donazione formale, stipulata con atto notarile, si tassa con l'aliquota del 4% se è tra coniugi (o uniti civili) o tra genitori e figli, del 6% se è tra fratelli e sorelle (o soggetti equiparati), con l'aliquota dell'8% in ogni altro caso. Il 4% si calcola sul valore imponibile eccedente il milione di euro, il 6% sul valore imponibile eccedente 100 mila euro. Quindi, la donazione padre/figlio di 300 mila euro non paga alcuna imposta.

Partecipazione al capitale

Se oggetto di donazione è una partecipazione al capitale di società, si può approfittare di notevoli vantaggi. Anzitutto, il valore imponibile è dato non dal valore venale della quota, ma dalla proporzione del valore del patrimonio netto contabile riferibile. Se poi è una donazione tra coniugi (o uniti civili) o tra genitori e figli e ha per oggetto una quota che consente di acquisire il controllo della società (50,01%), vi è esenzione totale da imposta di donazione.

Compravendite immobiliari

Se una persona (ad esempio un genitore a favore del figlio) paga, per spirito di liberalità, un prezzo dovuto da un'altra persona, e questa situazione è dichiarata nell'ambito di un contratto soggetto a imposta sul valore aggiunto o a imposta di registro proporzionale, la legge dispone che tale donazione non è soggetta ad alcuna imposizione. È questo un classico caso che capita nel contesto dei contratti di compravendita immobiliare.

Registrazione volontaria

La donazione informale volontariamente registrata è sottoposta alla tassazione ordinaria con le aliquote del 4,6% e dell'8%, applicandole al valore imponibile eccedente la franchigia spettante. Se invece la tassazione informale è confessata nell'ambito di un accertamento tributario, la legge la penalizza con l'aliquota dell'8%, ma pur sempre dovendo tener conto delle franchigie applicabili (ad esempio, quella di 1 milione tra genitori e figli).

Donazioni indirette non tassate a meno di un accertamento

Passaggio di ricchezza

Le conseguenze della sentenza della Corte di cassazione

Esenti il contratto per persona da nominare e quello a favore di terzo

Angelo Busani

Le donazioni non formalizzate in un atto notarile sono sempre state ammantate da un senso di notevole incertezza sul loro trattamento fiscale: per tutti gli anni '90 del secolo scorso se ne è intensamente parlato senza che la legge le menzionasse (al fine di capire se effettivamente fossero fattispecie imponibili), poi, appena il legislatore le prese in considerazione all'inizio del nuovo secolo, l'imposta di donazione venne radicalmente abolita.

Reintrodotta, dopo alcuni anni, la tassazione delle donazioni mediante la stranissima tecnica di riscuotere la normativa abrogata nel testo stesso che essa aveva alla data di abrogazione, le discussioni di addetti ai lavori e studiosi si sono appuntate sull'analisi della compatibilità delle norme risuscitate con il nuovo disegno dell'imposta di donazione nel frattempo elaborato dal legislatore: vale a dire, non più, come nel diritto previgente, mediante consistenti aliquote d'imposta su scaglioni progressivi di valore imponibile, ma mediante moderate aliquote proporzionali applicabili al valore eccedente le franchigie di esenzione. Nell'ambito di queste discussioni, non poca consistenza ebbero le opinioni secondo le quali dovevano addirittura considerarsi abrogate implicitamente, appunto per ritenuta incompatibilità sistematica.

Si giunge così alla *voluntary disclosure* e all'emersione di un assai consistente fenomeno di donazioni informali confessate al fisco italiano per purgare il denaro che ne era stato oggetto: non è un caso che la sentenza di Cassazione 7442/2024 - commentata sul Sole 24 Ore di ieri - si riferisca proprio a un episodio di donazione indiretta effettuata mediante un bonifico bancario "Svizzera su Svizzera", confessata da un contribuente al fisco italiano nell'ambito di una procedura di collaborazione volontaria in base alla legge 186/2014.

Nella sua sentenza 7442, la Cassazione ora ci dice dunque che: ● le norme in tema di donazione indiretta contenute nel Testo unico 346/1990 non sono implicitamente abrogate, ma sono pienamente vigenti;

● le donazioni indirette non possono che essere tassate nelle ipotesi specificamente previste dalla legge, vale a dire: il caso della loro volontaria registrazione da parte del contribuente oppure il caso la loro "confessione" (se di valore imponibile superiore a un milione) nell'ambito di un procedimento di accertamento tributario (si pensi al contribuente che sia chiamato a giustificare un tenore di vita non confacente con il suo reddito);

● non sussiste l'obbligo di registrazione di una donazione indiretta se essa non risulta da un atto soggetto alla registrazione.

Tradotto in parole semplici, questo insieme di principi sta innanzitutto a dire che non è di per sé tassabile il "semplice" bonifico genitore/figlio, a meno che non lo sia "confessato" in un procedimento di accertamento tributario.

In secondo luogo, dalla sentenza 7442 emerge che non dovrebbero aversi timori di tassazione in tutti quei casi in cui, da atti sottoposti a registrazione, risultino pattuizioni

che potrebbero anche essere convenute a titolo di donazione, ma che non siano espressamente qualificate come tali.

Si pensi alla dichiarazione di nomina per la stipula di un contratto definitivo derivante da un contratto per persona da nominare, a un contratto a favore di terzo (Tizio vende a Caio che acquista a favore di Sempronio), a una delegazione di pagamento (Caio paga Sempronio un prezzo dovuto da Tizio su incarico di quest'ultimo), a un acconto di debito (Tizio si obbliga a pagare il debito che Caio ha verso la banca Alfa), e così via: sono tutte ipotesi che potrebbero bensì essere effettuate a causa di donazione, ma che potrebbero altrettanto essere supportate da ragioni diverse da quelle di effettuare un'attribuzione per spirito di liberalità.

Per questo, se la causa di donazione non sia palesata, manca il presupposto per l'assoggettamento di questi atti a imposta di donazione.

Senza dimenticare la rilevanza di questo ragionamento in campo societario: ad esempio la fusione di Alfa (valore 100), avente Caio come socio unico, con Beta (valore 500), avente Sempronio come socio unico, formando Delta, di valore 600 con Caio e Sempronio soci al 50 per cento.

Il caso deciso dai giudici scaturiva dalla «ripulitura» di denaro oggetto della prima voluntary disclosure

Quando dunque la Cassazione

afferma che la presenza delle clausole in questione non altera la tassazione in misura fissa applicabile al contratto di cessione di quote societarie nemmeno troppo implicitamente ammette che le clausole in questione non sono suscettibili di una autonoma tassazione proporzionale.

In effetti, la clausola di aggiustamento prezzo attiene alla determinazione del prezzo e quindi agisce su un fattore tributariamente insensibile, nell'ambito di una cessione di quote di società; e anche la clausola di indennizzo, a ben vedere, è una clausola che, in fin dei conti, incide sull'entità del prezzo, riducendolo alla misura che sarebbe stata determinata se le sopravvenienze e le minusvalenze successivamente accertate fossero state conosciute prima.

Quando dunque la Cassazione

afferma che la presenza delle clausole in questione non altera la tassazione in misura fissa applicabile al contratto di cessione di quote societarie nemmeno troppo implicitamente ammette che le clausole in questione non sono suscettibili di una autonoma tassazione proporzionale.

In effetti, la clausola di aggiustamento prezzo attiene alla determinazione del prezzo e quindi agisce su un fattore tributariamente insensibile, nell'ambito di una cessione di quote di società; e anche la clausola di indennizzo, a ben vedere, è una clausola che, in fin dei conti, incide sull'entità del prezzo, riducendolo alla misura che sarebbe stata determinata se le sopravvenienze e le minusvalenze successivamente accertate fossero state conosciute prima.

Quando dunque la Cassazione

Cessione totalitaria di quote a registro fisso

Diritto dell'economia

Irrelevante la presenza di clausole di aggiustamento del prezzo o di indennizzo

Nel caso della cessione di una quota di partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale di una società, l'imposta di registro «deve essere sempre liquidata in misura fissa», anche se il contratto contiene clausole di aggiustamento del prezzo (price adjustment) o clausole di indennizzo (indemnity clauses).

È il principio che la Cassazione detta nella sentenza 7613 del 21 marzo 2024, la quale non presenterebbe alcun elemento di interesse se ci si limitasse a considerare che essa contiene, per l'ennesima volta,

l'affermazione secondo cui una cessione totalitaria di quote societarie non può essere riqualficata come cessione di azienda. Ma diviene assai interessante quando si nota che essa si sofferma lungamente sul contratto di cessione di quote societarie nel quale siano presenti, come invariabilmente accade, clausole di aggiustamento prezzo e clausole di indennizzo.

La ragione è che proprio argomentando in base alla presenza nel contratto di queste clausole, il giudice di secondo grado (Cttr Piemonte 86/2021) aveva validato l'accertamento notificato dall'agenzia delle Entrate nel quale si pretendeva di tassare la compravendita di quote come compravendita di azienda.

La Cassazione afferma dunque che anche in presenza delle clausole, che vengono estesamente esaminate, alla riqualficazione della cessione di quote come cessione di

azienda non si può far luogo, per la ormai arcinota che l'imposta di registro deve essere applicata in ragione dell'effetto giuridico, e non dell'effetto economico, degli atti sottoposti a registrazione.

In particolare, la Cassazione osserva che le clausole di aggiustamento prezzo sono quelle conseguenti al fatto che il prezzo è pattuito anche in funzione di un certo calcolo matematico (ad esempio, la consistenza di un magazzino, che sia da misurare in una certa data posteriore al closing); e che le clausole di indennizzo sono quelle pattuite a garanzia del fatto che si accerti una consistenza dell'azienda sociale diversa da quella promessa nel contratto (ad esempio, a causa della scoperta di un inquinamento da bonificare) e quindi per sterilizzare il rischio di sopravvenienze passive o dell'emersione di minusvalenze.

Quando dunque la Cassazione



Alessandro Galimberti

Il primo pensiero dopo la sentenza che "detassa" le donazioni informali?

Che la variabile fiscale non deve essere il fondamento della pianificazione generazionale, anche se si tratta di una "semplice" donazione.

Perché?
I passaggi generazionali si fondano su strutture che hanno durata pluridecennale (i trust, le fondazioni di famiglia, le holding). Le strutture si costruiscono profondamente gli scenari; ecco perché la sentenza è utile, ma giusto per confermare un principio: pianifico la successione per ragioni diverse dalle opportunità fiscali.

E gli investitori?
La clientela di oggi ha ben chiaro il concetto, ha compreso l'importanza di una pianificazione patrimoniale tempestiva ma, soprattutto, della tenuta nel tempo della struttura scelta, senza più accettare l'incertezza di aspetti fiscali (presenti o futuri) che sono figli di scelte "ibride".

In sintesi: "verba" detassate, ma "scripta manent". Scrivere i propri desideri in un atto notarile (donazioni), cristallizzare i valori di famiglia in un testo scritto (trust), trasmettere le linee guida aziendali in un contratto (patto di famiglia) danno la soddisfazione di poter esprimere e tramandare i propri sentimenti, le aspettative, le raccomandazioni verso e alle future generazioni, soprattutto alla clientela di elevato standing, soddisfazione ben superiore rispetto agli incerti vantaggi fiscali di manovre, per quanto lecite, fiscalmente incerte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CERTEZZE
Il cliente oggi non chiara l'importanza della tenuta nel tempo delle scelte successorie

L'intervista. Francesco Rubino
Ceo Cordusio Fiduciaria

Chiarezza positiva Preferiti però gli atti formali

Quali sono gli effetti della sentenza relativa alle donazioni sulla clientela e più in generale sul mercato?

La fiscalità delle successioni e donazioni appassiona molto il mondo del *wealth management*, ma è anche un terreno scivoloso per via di norme e sensibilità che sono mutate nel tempo. Intrepretazioni chiare e autorevoli come quelle della Cassazione sono molto apprezzate dal mercato. Tuttavia, in base alla nostra esperienza, il fenomeno delle liberalità indirette è limitato a operazioni di importo contenuto, all'interno del nucleo familiare e con oggetto prevalentemente somme di denaro. Più interessanti, invece, ci sembrano le potenzialità della recente abrogazione, ai fini del calcolo dell'imposta di successione, del cosiddetto coacervo successorio (la riunione fittizia del *datatum* con il *relictum*), che consentirà alle famiglie di beneficiare del raddoppio delle franchigie.

Quanto è frequente l'utilizzo delle donazioni «informali»?

Le donazioni informali non sono molto frequenti nel mondo del *private banking* o del *wealth management*. In contesti patrimoniali e familiari più complessi e trasferimenti di ricchezza, all'interno e più ancora - all'esterno della famiglia, avvengono attraverso strumenti formali. Una donazione con atto pubblico davanti a un notaio garantisce maggiormente la stabilità della pianificazione, prevenendo il rischio di contestazioni per vizi di volontà e assicurando anche un'adeguata *due diligence* per gli adempimenti antiriciclaggio da parte degli intermediari e dei professionisti.

—A.Gal.



SCIVOLOSITÀ
La fiscalità qui è un terreno scivoloso per via di norme e sensibilità che sono mutate nel tempo

—A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA